

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

## **INTERROGAZIONE n. 433**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno

### **OGGETTO: Accesso al SINAC da parte delle Guardie Zoofile**

#### ***Premesso che:***

- la Legge Regionale 16/2024, all'articolo 25, riconosce esplicitamente il diritto di accesso al sistema informativo nazionale SINAC:
  - ai Comuni, per la consultazione e registrazione dei casi di smarrimento, decesso, e per la conoscenza dei dati aggiornati relativi agli animali d'affezione soggetti a obbligo di identificazione presenti nel territorio comunale;
  - alle Forze dell'Ordine e alle Guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile, riconosciute ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge 189/2004;
- le Guardie Zoofile, in base all'art. 6 comma 2 della Legge 189/2004, svolgono funzioni di vigilanza sul rispetto delle normative relative alla protezione degli animali, con poteri attribuiti ai sensi degli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale. Tali funzioni comprendono il controllo dell'anagrafe canina, la verifica della proprietà e della storia degli animali e la repressione di illeciti amministrativi o penali connessi alla tutela animale.

#### ***Considerato che:***

- nonostante il chiaro dettato normativo, si rilevano gravi limitazioni operative derivanti da: a) impossibilità di accedere ai dati identificativi del proprietario tramite il SINAC, che consente di visualizzare esclusivamente i dati relativi

all'animale; b) assenza di strumenti adeguati per controllare le attività di trasporto di animali d'affezione (staffette);

- l'attuale impossibilità tecnica di accedere ai dati identificativi dei proprietari tramite il SINAC rende di fatto inattuabile la vigilanza attribuita dalla legge. Ciò configura una disfunzione operativa grave, che vanifica le previsioni normative e impedisce l'adempimento delle funzioni di pubblico interesse affidate alle Guardie Zoofile;
- le staffette che trasportano animali d'affezione, spesso operanti su base interregionale o internazionale, rappresentano un settore che richiede un controllo attento per prevenire traffici illeciti, abusi e violazioni delle norme sanitarie. Tuttavia, le Guardie Zoofile non dispongono degli strumenti necessari per: verificare la provenienza e la destinazione degli animali trasportati e accertare la regolarità della documentazione di accompagnamento, inclusa l'identificazione del proprietario e dei trasportatori. Questa mancanza di strumenti compromette il controllo effettivo delle staffette, che sono spesso oggetto di segnalazioni per presunti abusi o irregolarità;
- la funzione di vigilanza attribuita alle Guardie Zoofile ai sensi della normativa vigente si configura come servizio di pubblico interesse, finalizzato alla tutela degli animali e alla prevenzione di illeciti. L'impossibilità di svolgere tali funzioni, a causa di limitazioni tecniche e normative, potrebbe configurare un'ipotesi di interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'art. 340 del Codice Penale, che punisce chiunque cagioni un'interruzione o turbi la regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

### **INTERROGA**

La Giunta Regionale

*Per sapere se intenda adottare tempestivamente le misure necessarie per garantire un accesso pieno, tracciato e conforme alla Legge al sistema SINAC per le Guardie Zoofile riconosciute, assicurando così l'effettività delle funzioni di vigilanza loro attribuite dalla normativa statale e regionale.*